

TI_GERICHTE 32.2004.119 vom 13. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2004.119

FR: TI_GERICHTE 32.2004.119 du 13 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 32.2004.119 del 13 giugno 2005

Regeste

assicurato, affetto da grave distrofia congenita, ha diritto ad una rampa portatile quale mezzo accessorio alla carrozzella senza motore consegnata dall'AI a titolo di mezzo ausiliario

Erwägungen

E. 2

cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Il diritto ai mezzi ausiliari si estende anche agli accessori ed agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260 consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). Secondo la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto di al mezzo ausiliario non previsto nelle categorie elencate dall'allegato OMAI, facendo diretto riferimento ai principi generali dell'AI, in quanto il margine di competenza del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento degli Interni nella scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere sostituito né dall'amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90). L'allegato OMAI non sfugge comunque all'esame del giudice per quanto concerne la costituzionalità e la legalità. Disponendo l'autorità esecutiva di un grande potere di apprezzamento, l'esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo sotto l'aspetto dell'arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131 V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali). Inoltre, l'art. 21 cpv. 3 LAI prescrive che i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato, che l'assicurato deve assumersi personalmente le spese supplementari di un modello più costoso. Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2, 103 V 16, consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2). 2.5. Alla cifra 13 dell'allegato OMAI sono indicati i "mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a

facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro”; tra i mezzi ausiliari previsti rientranti nella succitata vi sono quelli indicati alla cifra 13.05* “piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, come pure rimozione o modifica di ostacoli architettonici all’interno o attorno all’abitazione e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica e professionale” riconosciuti se consentono all’assicurato/a di superare il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro oppure di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Per contro, alla cifra 14 dell’allegato OMAI sono indicati “i mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia” e dal momento che non sono contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI). Tra i succitati mezzi ausiliari, alla cifra 14.05, sono indicate le “carrozze cingolate per salire la scale e rampe” per gli/le assicurati/e che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni. Il TFA ha stabilito che i presupposti differenziati per la concessione dei mezzi ausiliari di cui alle cifre 13.05* e 14.05 dell’allegato OMAI sono conformi alla legge (DTF 127 V 127 consid. 3b). 2.6. Nel caso in esame, il padre dell’assicurato ha motivato la richiesta di finanziamento da parte dell’AI di due rampe facendo presente le difficoltà nello spostamento della carrozzella, pesante 120 Kg (assicurato compreso), dovute alle barriere architettoniche che quotidianamente incontra. Nel ricorso l’assicurato ha inoltre fatto presente che l’uso delle rampe gli permette di partecipare alle uscite scolastiche obbligatorie. L’Ufficio AI ha invece negato la domanda dell’assicurato, evidenziando come la rampa non rientri nel genere di categoria di mezzo ausiliario previsto dall’allegato OMAI, non essendo in particolare assimilabile a quelli previsti dalla cifra 13.05 * OMAI, rispettivamente cifra 14.05 OMAI (cfr. consid. 2.5). Occorre innanzitutto ricordare che RI 1, fisicamente gravemente debilitato, necessita tra l’altro di una carrozzella senza motore (cifra. 9.01 OMAI) per spostarsi. A mente del TCA, la rampa in discussione dev’essere intesa come mezzo accessorio (art. 2 cpv. 3 OMAI) al succitato mezzo ausiliario, giustificato dal non indifferente peso che il padre di RI 1 deve quotidianamente spingere e dalle purtroppo ancora frequenti barriere architettoniche che il ragazzo incontra quando si reca per le visite mediche, situazione che “oltre ad impedire il passaggio mettono in evidenza la malattia causando ancor più problemi a livello psicologico” (cfr. ricorso). Inoltre, come desumibile dallo scritto 16 dicembre 2004 del direttore delle scuole medie di _____ (doc. C), l’utilizzo delle chieste rampe facilita all’assicurato la partecipazione alle uscite di studio obbligatorie. È vero che, come evidenziato dall’Ufficio AI, l’eliminazione di barriere architettoniche che impediscono l’accesso agli edifici pubblici/privati a portatori di handicap è assunta dagli enti pubblici e privati e non dall’AI. Ma è altrettanto vero che, vista la particolare grave forma d’invalidità dell’assicurato, senza le chieste rampe l’uso della carrozzella verrebbe fortemente ridotto dagli ostacoli in cui egli s’imbatte quotidianamente, con evidenti ripercussioni negative sul suo grado d’autonomia. Trattandosi quindi di un mezzo necessario ed adeguato, nonché di costo ragionevole (fr. 544,65, sacca inclusa; cfr. doc. AI 450), l’Ufficio AI è tenuto a riconoscere le rampe DECPAC ai sensi dell’art. 21 LAI.